



COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torno
Via Umberto I, 1 – C.A.P. 10060 – Tel. (011) 9861721 – Fax (011) 9861882
Partita IVA 02920980014 - Codice fiscale 85003410017
<http://www.comune.scalenge.to.it>
e.mail: tributi@comune.scalenge.to.it

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
si informa che

ENTRO IL 16 DICEMBRE

deve essere effettuato il versamento del SALDO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU deve essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a congruo, entro il 16 dicembre)**. È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Dal 2021 la rata di acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell'anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell'anno in corso e include il congruo anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell'anno.

ALIQUOTE IMU IN VIGORE DAL 01.01.2020

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰ (per mille)
1	Unità immobiliare (ad eccezione delle cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	esente
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,6
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (<u>senza registrazione del contratto</u>)	5,5
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (con registrazione del contratto)	5,5 (con riduzione 50% base imponibile)
5	Aree fabbricabili	10,6
6	Terreni agricoli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compresi quelli non coltivati	8,7
7	Terreni posseduti e condotti da: - coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.Lgs.n. 99 del 29/03/2004); - società agricole (art. 1, co. 3, D.Lgs.n. 99 del 29/03/2004) indipendentemente dalla loro ubicazione	esenti
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (beni merce)	1,0
10	Altri fabbricati	9,7
11	Immobili ad uso produttivo categoria D (escluso D10)	9,7 (di cui 7,6 allo Stato)

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L'articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l'esenzione già disposta dall'articolo 78 del DL 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l'esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l'esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il D.L. "Sostegni" ha esentato dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Dal 1 gennaio 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta.

CODICI PER IL VERSAMENTO

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SCALENGHE: I490

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

Il contribuente che desidera il conteggio dell'imposta da versare può **rivolgersi all'ufficio tributi previo appuntamento** negli orari di apertura (lunedì 8,30-11,00; giovedì 15,00-17,00)

E' possibile inoltre, tramite il **portale del contribuente**, al quale si si accede tramite lo "sportello on line" dalla homepage del Comune e utilizzando le proprie credenziali SPID, consultare le proprie posizioni tributarie, effettuare il calcolo IMU ed eventualmente stamparsi i Modelli F24 per i relativi pagamenti.

Si ricorda che i proprietari delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta (sia nel caso di contratto registrato che non), al fine di poter usufruire dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille, devono compilare l'apposito modello, reperibile sul sito del Comune, nella pagina dedicata all'ufficio tributi. La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi, qualora non intervengano variazioni.